



ATTO N. 92/BIS

**Relazione della I Commissione Consiliare Permanente
AFFARI ISTITUZIONALI E COMUNITARI**

Relatore Consigliere Fausto Galanello

Relazione orale ai sensi dell'art. 27 comma 6 del Regolamento Interno

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

*“Istituzione di una Commissione speciale per le riforme statutarie e
regolamentari”*

Approvato dalla I Commissione Consiliare Permanente il 28 luglio 2010

Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 4 agosto 2010



**COMUNICAZIONE DELLA I
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE**

Si comunica che la I Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 28 luglio u.s. ha esaminato in sede redigente ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento Interno la proposta di legge, atto n. 92. Ha approvato all'unanimità dei presenti, i singoli articoli - n. 8 - di cui consta la legge.

Inoltre ha nominato quale relatore per l'aula il Consigliere Fausto Galanello autorizzando la relazione orale ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento Interno.

Si richiede l'iscrizione dell'atto stesso all'o.d.g. dei lavori consiliari.



(Schema di delibera proposto dalla I Commissione Consiliare permanente)

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Brega, Goracci, Lignani Marchesani, Galanello e De Sio, concernente: “Istituzione di una Commissione speciale per le riforme statutarie e regolamentari”, depositata alla Presidenza del Consiglio regionale in data 22.7.2010 e assegnata in pari data in sede redigente alla competenza della I Commissione Consiliare Permanente (ATTO N. 92);

UDITA la relazione della I Commissione Consiliare medesima illustrata oralmente, ai sensi dell’articolo 27, comma 6 del Regolamento Interno, dal Consigliere Fausto Galanello (ATTO N. 92/BIS);

ATTESO che ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento Interno l’esame si è svolto in sede redigente;

VISTI gli articoli deliberati dalla I Commissione Consiliare permanente;

ATTESO pertanto che ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento medesimo è riservata all’Assemblea la votazione finale;

VISTO in particolare l’articolo 55 dello Statuto regionale;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento Interno;

con votazione finale sull’intera legge che ha registrato ... voti favorevoli, ... voti contrari e ... voti di astensione, espressi nei modi di legge dai ... Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: “Istituzione di una Commissione speciale per le riforme statutarie e regolamentari”, composta di n. 8 articoli nel testo che segue:



TESTO PROPOSTO DAI CONSIGLIERI BREGA, GORACCI, LIGNANI MARCHESANI, GALANELLO E DE SIO	TESTO APPROVATO DALLA I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Art. 1 <i>(Istituzione e compiti)</i>	Art. 1 <i>(Istituzione e compiti)</i>
1. È istituita presso il Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto regionale, una Commissione speciale per le riforme statutarie e regolamentari.	1. idem
2. La Commissione ha il compito di: a) predisporre gli atti necessari ad ultimare l'attuazione dello Statuto regionale; b) elaborare le proposte di revisione dello Statuto regionale e del Regolamento interno del Consiglio regionale.	2. idem a) idem b) idem
Art. 2 <i>(Organizzazione)</i>	Art. 2 <i>(Organizzazione)</i>
1. La Commissione, per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 1, si avvale delle strutture del Consiglio regionale. La Commissione ha facoltà di: a) avvalersi di figure esterne all'Amministrazione consiliare; b) promuovere incontri e scambi di informazione con soggetti istituzionali interni ed esterni alla Regione; c) organizzare seminari e convegni; d) porre in essere ogni ulteriore iniziativa o attività utile	1. idem a) idem b) idem c) idem d) idem



all'assolvimento dei propri compiti.	
2. La Commissione, entro un mese dal suo insediamento, formula un programma di attività che viene sottoposto all'esame del Consiglio regionale nella seduta utile immediatamente successiva.	2. idem
Art. 3 <i>(Componenti)</i>	Art. 3 <i>(Componenti)</i>
1. La Commissione è composta da un Consigliere regionale in rappresentanza di ciascun gruppo consiliare, esclusi il Presidente, gli altri componenti della Giunta regionale ed il Presidente del Consiglio regionale.	1. idem
2. Ciascun gruppo designa il proprio componente nella Commissione entro cinque giorni dalla richiesta del Presidente del Consiglio. In caso di mancata designazione provvede il Presidente del Consiglio nei successivi cinque giorni, sentito l'Ufficio di Presidenza.	2. idem
Art. 4 <i>(Presidente e Vice Presidente)</i>	Art. 4 <i>(Presidente e Vice Presidente)</i>
1. La Commissione, nella prima seduta convocata dal Presidente del Consiglio regionale, con un'unica votazione a scrutinio segreto procede all'elezione del Presidente e del Vice Presidente.	1. idem
2. Ogni consigliere componente della Commissione esprime tanti voti quanti sono i Consiglieri del gruppo cui appartiene.	2. idem
3. Nella prima seduta presiede il Consigliere più anziano di età.	3. idem



4. Sono eletti rispettivamente Presidente e Vice Presidente coloro che nell'ordine riportano il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il consigliere più anziano di età.	4. idem
Art. 5 <i>(Espressione del voto)</i>	Art. 5 <i>(Espressione del voto)</i>
1. Ogni Consigliere componente della Commissione esprime in sede di votazione tanti voti quanti sono i consiglieri del gruppo cui appartiene, salvo che venga comunicato il manifesto dissenso di singoli consiglieri aderenti allo stesso gruppo.	1. idem
2. La Commissione è validamente insediata e delibera con la presenza di un numero di componenti corrispondenti alla maggioranza dei voti consiliari.	2. idem
Art. 6 <i>(Funzionamento)</i>	Art. 6 <i>(Funzionamento)</i>
1. Per il funzionamento della Commissione speciale si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative alle Commissioni permanenti in sede referente.	1. idem
Art. 7 <i>(Durata)</i>	Art. 7 <i>(Durata)</i>
1. La Commissione termina i propri lavori entro trenta mesi dal suo insediamento e può essere prorogata con deliberazione del Consiglio regionale.	1. idem



Art. 8 <i>(Norma finanziaria)</i>	Art. 8 <i>(Norma finanziaria)</i>
1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono da iscrivere nella unità previsionale di base 01.1.005 denominata "Funzionamento del Consiglio regionale", del bilancio della Regione, nell'ambito della disponibilità autorizzata con la legge di bilancio per l'anno 2010.	1. idem
2. Per gli anni 2011 e successivi gli eventuali oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono determinati con la legge finanziaria regionale.	2. idem